

Codice A1815A

D.D. 4 aprile 2016, n. 763

Autorizzazione idraulica n. 2553 per la realizzazione di due tratti di scogliera lungo la sponda destra del Rio Ormezzano in frazione San Giorgio del comune di Roasio. Richiedente: Comune di Roasio.

In data 17/02/2016 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 7405/A1815A, istanza del Comune di Roasio per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla realizzazione di due tratti di scogliera lungo la sponda destra del Rio Ormezzano in frazione San Giorgio del comune di Roasio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Egidio Fauda Pichet.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Roasio per 15 gg. consecutivi dal 24/02/2016 al 10/03/2016 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'avviso dell'avvenuta presentazione da parte del Comune di Roasio dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica per i suddetti lavori è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 03/03/2016 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R.

In data 15/03/2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904,
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998,
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000,
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001,
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R,
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008,
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.,
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.,
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013,

- sentita la Provincia di Vercelli, ex Settore Agricoltura, Servizio Valorizzazione e Protezione Flora e Fauna, (ora Settore Tutela Ambientale, Polizia Ambientale e Faunistico, Venatoria, Caccia e Pesca – Servizio tutela e gestione fauna ittica) con nota prot. n. 8387/A1815A del 23/02/2016, in

ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011);

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Roasio ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nella realizzazione di due tratti di scogliera lungo la sponda destra del Rio Ormezzano in frazione San Giorgio del comune di Roasio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il tratto di scogliera prevista a monte del ponticello esistente dovrà essere, verso monte, accuratamente immorsata nella sponda, prevedendone una prosecuzione obliquamente al profilo attuale della sponda stessa, al fine di evitare fenomeni di aggiramento da parte della corrente;
- tenuto conto che non sono ammesse in alcun caso restrizioni delle sezioni d'alveo rispetto alla loro configurazione attuale, i due tratti di scogliera previsti dovranno essere posati verso l'esterno il più possibile in aderenza all'attuale profilo di sponda, in modo da non restringere in alcun modo le sezioni idrauliche attuali;
- l'estradosso del piede di fondazione (taglione) delle due scogliere dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post-intervento e, comunque non inferiore a un metro;
- i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità e dovranno avere volume non inferiore a 0,80 m³;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale*

di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **31/10/2017**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Ormezzano;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;
- il soggetto autorizzato, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli